

**Testo di pubblicazione per il Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino
e per la pubblicazione all'albo nei Comuni**

Domanda di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario

Progetto delle Ferrovie Federali Svizzere FFS SA concernente il progetto "Opere di protezione – Gambarogno"

Località	Comune di Gambarogno
Richiedente	FFS SA, Infrastruttura, Progetti di ampliamento e rinnovo, Regione Sud
Oggetto	<p>Il progetto prevede essenzialmente la realizzazione nel Comune di Gambarogno di un sistema di reti paramassi abbinato ad un allarme con sensori di rilevamento e altre opere minori a protezione della linea ferroviaria 631 Quartino-Dirinella (km 164.100 – 175.800) da colate detritiche e caduta sassi.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda all'incarto dei piani depositato pubblicamente.</p>
Procedura	<p>La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), per quanto la Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) non disponga altrimenti.</p> <p>L'autorità direttiva della procedura è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).</p>
Pubblicazione dei piani	<p>Il dossier può essere consultato dal 30 settembre 2021 al 29 ottobre 2021, secondo gli orari normali di ufficio, nel seguente luogo:</p> <p>Municipio di Gambarogno, Via Cantonale 138, 6573 Magadino</p>
Atti preparatori	<p>Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa ferroviaria deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.</p> <p>La presente pubblicazione vale inoltre quale avviso personale ai sensi dell'art. 31 LEspr per tutti i proprietari irreperibili.</p>
Opposizioni	<p>Chi ha qualità di parte secondo la PA può fare opposizione all'autorità responsabile della procedura durante il termine di pubblicazione dei piani.</p> <p>Chi ha qualità di parte in virtù della legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può far valere tutte le istanze di cui all'art. 33 LEspr durante il termine di pubblicazione dei piani (opposizioni all'espropriazione; domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr; richieste di prestazioni in natura secondo l'art. 18 LEspr; richieste d'ampliamento dell'espropriazione secondo l'art. 12 LEspr; domande d'indennità di espropriazione secondo l'art. 16 e 17 LEspr).</p> <p>Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratti (art. 32 cpv. 1 LEspr).</p> <p>Le opposizioni, scritte e in due esemplari, dovranno essere inviate durante il termine di pubblicazione all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I/II, 3003 Berna. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.</p> <p>Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, o comunque al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr).</p>

Bando di espropriazione	Dalla notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione all'espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa (art. 42 L'Espr). L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione (art. 44 cpv. 1 L'Espr).
--------------------------------	--

Berna, 15 settembre 2021

Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna